



Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo
Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 58; 081 502 96 85



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4

Titolo 2 DIRITTI E DOVERI

Art. 5 DIRITTI
ART. 6 DIRITTO DI ESPRESSIONE
ART. 7 DIRITTO DI RIUNIONE
ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI
ART. 9 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
ART. 10 COMITATO STUDENTESCO
ART. 11 DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 12 VIGILANZA
ART. 13 DIRITTO ALLA SALUTE
ART. 14 ASSENZE E RITARDI DEGLI ALUNNI
ART.15 DOVERI
ART. 16 DISCIPLINA
ART. 17 IMPUGNAZIONI
ART. 18 DANNI
ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Titolo 3 ORGANI COLLEGIALI

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 21 PRESIDENTE
ART. 22 CONVOCAZIONE
ART. 23 SEDUTE
ART. 24 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ART. 25 VOTAZIONI
ART. 26 VERBALI
ART. 27 GIUNTA ESECUTIVA

Titolo 4 USO DELLE RISORSE

ART. 28 LOCALI
ART. 29 BIBLIOTECA
ART. 30 LABORATORI E PALESTRE
ART. 31 ATTIVITÀ INDIVIDUALI
ART. 32 ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI
ART. 33 PARCHEGGIO

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1

La scuola risponde al compito fondamentale affidatole dalla società di istruire e formare le giovani generazioni, al fine di promuoverne la crescita umana e civile, nonché la cultura e la professionalità.

In essa vige il massimo rispetto reciproco tra tutti coloro che vi operano, senza discriminazioni di sesso, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali, di origini etniche.

ART. 2

Il personale docente e non docente, gli alunni e i genitori collaborano in armonia di intenti nell'adempimento delle proprie mansioni ma secondo le rispettive responsabilità educative, che conferiscono loro diversi e precisi diritti e doveri.

La scuola si costituisce come un ambiente sereno e laborioso nel quale sono tenute in giusta considerazione le esigenze psico-fisiche degli alunni e si opera per la prevenzione di possibili forme di disagio giovanile, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 3

L'attività didattica è programmata dal Collegio docenti, dai Consigli di classe e dai gruppi di materia sulla base delle indicazioni ministeriali e delle situazioni degli alunni e delle classi; il fine così perseguito è la migliore preparazione culturale e professionale degli studenti e il loro inserimento nella società come soggetti attivi, responsabili e umanamente consapevoli di sé.

Per consentire la partecipazione dei giovani alla propria formazione e motivarne lo studio i docenti comunicano ad inizio d'anno gli obiettivi, i contenuti, il metodo del lavoro da svolgere e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

I rapporti con le famiglie avvengono in prima istanza tramite gli studenti stessi, referenti delle scelte educative dei genitori, e si sviluppano attraverso le riunioni dei Consigli di classe, aperte a tutte le componenti, i colloqui individuali e i colloqui generali.

ART. 4

Le istituzioni sociali e le imprese economiche esterne, riconoscendo alla scuola l'alto valore delle sue funzioni e i benefici che tutto il territorio ricava dal suo buon funzionamento, possono efficacemente contribuire alla sua vita con le iniziative più opportune, nel rispetto della libertà di ricerca ed insegnamento della scuola.

Titolo 2 DIRITTI E DOVERI

Art.5 DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

L'Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di organizzazione della scuola e di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

ART. 6 DIRITTO DI ESPRESSIONE

Genitori, alunni e personale della scuola hanno diritto di:

- affiggere negli appositi spazi avvisi e manifesti e tenerli esposti per almeno 10 giorni purché siano firmati, datati e i contenuti non siano in contrasto con le leggi sulla stampa;

Il dirigente scolastico adotta interventi di urgenza in caso di inosservanza di questo principio ed informa il Consiglio di Istituto per eventuali sanzioni.

ART. 7 DIRITTO DI RIUNIONE

Genitori, alunni e personale della scuola possono riunirsi in locali della scuola in ore diverse da quelle di lezione. La richiesta è presentata dal responsabile della riunione almeno cinque giorni prima al dirigente scolastico, che indica il locale, valutate le esigenze di servizio e il rispetto delle norme di sicurezza.

L'eventuale partecipazione di esterni alla scuola deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure quando la richiedano almeno duecento genitori.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti della classe o dell'istituto.

ART. 9 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee degli studenti possono essere di classe o di istituto.

L'assemblea di classe si può convocare una volta al mese, per non più di due ore, non sempre nello stesso giorno della settimana, fino al 15 maggio. La richiesta va presentata dai delegati almeno tre giorni prima in presidenza, con l'indicazione del giorno, dell'ora di svolgimento e dell'argomento da trattare.

La richiesta deve essere firmata dagli insegnanti che hanno lezione nelle ore indicate.

L'assemblea generale riguarda tutti gli studenti dell'istituto. Può essere convocata una volta al mese, tranne che nel mese precedente la fine delle lezioni. La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima in presidenza e deve indicare il giorno, la durata e l'argomento. Deve essere firmata da almeno il 10% degli studenti, oppure dalla maggioranza dei rappresentanti di classe.

All'assemblea possono partecipare il dirigente scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

La partecipazione di esperti esterni alla scuola deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto.

ART. 10 COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco che dovrà operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Il Comitato può chiedere la convocazione dell'assemblea di istituto. Il Comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'attività didattica. Il dirigente scolastico può autorizzare la riunione del Comitato in alternativa all'assemblea di istituto, per una durata non superiore alle due ore.

ART. 11 DIRITTO ALLO STUDIO

Il Consiglio di Istituto adotta le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono un efficace apprendimento. In base alle disponibilità di bilancio eroga contributi per consentire la partecipazione ad attività i cui costi sono a carico delle famiglie. L'accesso ai contributi avviene su proposta dei Consigli di classe o su richiesta degli interessati. L'assegnazione avviene in relazione al reddito familiare secondo criteri decisi dal Consiglio di istituto e resi pubblici.

Il Consiglio di Istituto, su proposta dei docenti, autorizza lo svolgimento di corsi di integrazione e recupero, al fine di prevenire fenomeni di insuccesso scolastico e di abbandono.

ART. 12 VIGILANZA

La vigilanza sugli alunni affidati alla scuola è assicurata:

- cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni dal docente della prima ora;
- durante la lezione, dal docente, secondo l'orario settimanale, o in caso di assenza da un suo sostituto;
- durante il cambio dell'ora, dall'operatore scolastico addetto al piano;
- all'uscita, dal docente dell'ultima ora di lezione.

Durante le attività integrative la vigilanza è assicurata dal docente incaricato.

Qualora non sia possibile sostituire i docenti assenti, potranno disporsi variazioni di orario tali da determinare entrate posticipate e/o di uscite anticipate delle classi. L'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata sarà comunicata agli studenti almeno un giorno prima con apposita annotazione sul registro elettronico; tale annotazione vale come notifica alla famiglia.

ART. 13 DIRITTO ALLA SALUTE

A norma dell'art. 51 della legge anti-fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3), al fine di tutelare la salute dei non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione, è vietato fumare in tutti i locali scolastici. Come da DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n.104, tale divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Il divieto si applica al personale docente, ATA, agli studenti e, più in generale, a chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali dell'Istituto.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

ART. 14 INGRESSO, RITARDI, ASSENZE, GIUSTIFICHE E USCITE DEGLI STUDENTI

I ritardi sono annotati dal docente in servizio sul registro di classe, nel riquadro "assenti" e sul registro elettronico; le famiglie provvedono alla giustificazione dei ritardi mediante il registro elettronico.

Al terzo ritardo il coordinatore di classe contatta i genitori dell'alunno o l'esercente la potestà genitoriale. Le assenze devono essere giustificate tempestivamente dalle famiglie mediante il registro elettronico.

Gli alunni privi di giustificazione, il primo giorno, sono comunque ammessi; entro il terzo giorno, se non è presentata giustificazione, il Docente di classe avverte il Coordinatore. In tal caso, i genitori sono contattati telefonicamente e invitati a regolarizzare le giustificazioni. Per le assenze superiori a cinque giorni, in caso di malattia, è richiesta la presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione da presentare al front office prima di accedere in classe; il personale al front office provvederà a comunicare di tanto al docente della classe, per la riammissione dell'allievo. Negli altri casi è richiesta autocertificazione della famiglia.

L'avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi addotti, è accuratamente trascritta sul diario di classe e nel registro elettronico. Nel caso di assenze frequenti o collettive, il

Coordinatore di classe provvederà a contattare le famiglie.

Per l'accesso ai servizi, sarà cura dei docenti assicurarsi che esca, da ciascuna classe, al massimo uno/a studente/ssa per volta.

L'accesso all'Istituto deve avvenire utilizzando esclusivamente l'ingresso principale.

Sono consentite uscite anticipate solo in casi eccezionali, validamente documentati dai genitori.

In nessun caso sono ammesse uscite temporanee dall'Istituto. È vietato lasciare la scuola senza preventivo permesso della presidenza.

È severamente vietato introdurre estranei o dare loro appuntamento all'interno della scuola.

Art.15 DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente col principio di rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la comunità scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. L'utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici è vietato durante le ore di lezione, se non per motivi didattici e previa autorizzazione del docente **(come da Nota ministeriale n. 3392/2025)**

Art. 16 DISCIPLINA

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 15 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica sono sanzionati secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. La violazione del divieto di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici comporta l'irrogazione di

sanzioni disciplinari quali:

- ritiro temporaneo del cellulare o di altro dispositivo elettronico, preventivamente spento per rispetto delle norme a tutela della privacy;
- annotazione scritta sul registro di classe;
- nei casi di reiterazione, il Consiglio di classe potrà infliggere una sospensione dalle lezioni nei termini delle sue competenze per 1-2 giorni di lezione
- per violazioni gravi (eventi di bullismo e cyberbullismo) è previsto il 5 in condotta con non ammissione all'Esame finale/classe successiva

5. La scuola individua un docente con funzione di referente per il coordinamento di tutte le iniziative di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Il referente collabora con il Dirigente scolastico, con la famiglia, con gli alunni, con le forze dell'ordine, con enti ed associazioni del territorio.

6. Gli studenti e il personale della Scuola devono riferire al Docente Referente gli episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime o testimoni.

7. Il Dirigente scolastico, sentiti il referente, gli studenti e i docenti o il personale coinvolti e valutata la gravità di eventuali episodi, ha il dovere di informare e convocare i genitori dei minori.

8. L'intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).

9. Gli studenti devono conoscere il Patto di Corresponsabilità Educativa e partecipare alla progettazione e/o realizzazione di iniziative scolastiche educative formative per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

10. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, Consigli di Istituto e nella Consulta degli studenti, collaborano nella promozione di iniziative sul tema del bullismo e cyberbullismo.

11. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

12. Il richiamo ad un comportamento corretto viene fatto, in prima istanza, dal docente attraverso l'ammonizione riportata sul registro di classe per la comunicazione al dirigente scolastico e, ove lo si ritenga necessario, alla famiglia.

13. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari lo studente può essere temporaneamente allontanato dalla comunità scolastica.

14. Gli alunni destinatari di irrogazione di sanzioni disciplinari e, comunque, con meno di otto decimi nel comportamento non parteciperanno ai Viaggi di istruzione. Il dirigente scolastico, su richiesta delle famiglie, e sentito il consiglio di classe potrà autorizzarne la partecipazione ai soli viaggi inseriti nei percorsi PCTO.

15. I provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal competente Consiglio di classe, che deve valutare se sussiste la possibilità di convertirli in attività in favore della

comunità scolastica.

16. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

17. Nei casi in cui ricorrano motivazioni di urgenza o non sia possibile convocare tempestivamente l'organo collegiale, i provvedimenti di allontanamento sono disposti dal dirigente scolastico, per garantirne l'efficacia educativa. Tali provvedimenti devono essere successivamente ratificati dal Consiglio di classe.

18. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per più di quindici giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento del monte ore di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

19. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal Consiglio d'Istituto.

20. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e

precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico”.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

21. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, all'Organo di Garanzia.

Art. 17 IMPUGNAZIONI

Per decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento si costituisce un Organo di garanzia, formato dal dirigente scolastico, un docente, un genitore, uno studente.

1. L'Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

ART. 18 DANNI

Il rispetto dei beni comuni è un dovere civico. Lo spreco, quindi, si configura come forma di inciviltà. Accettare questo principio, da parte di tutte le componenti della scuola, significa evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili o vandalici. Vanno rispettati, pertanto, i seguenti principi di comportamento:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- se i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe medesima nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, aule, laboratori, palestre, servizi) e non

ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;

- nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento;
- le somme derivanti dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Ai sensi della legge 241/90 è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, i titolari di tale diritto possono chiedere di esaminare gratuitamente i documenti e chiederne copia, rimborsando il costo, che sarà stabilito ogni anno dal Consiglio di Istituto. Per esercitare tale diritto occorre fare domanda motivata, indicando cioè l'interesse ad accedere agli atti. Il Dirigente scolastico deve valutare se il presentatore ha interesse giuridico e se gli atti richiesti non pregiudicano la riservatezza di terzi. Sono esclusi gli atti coperti da divieto di divulgazione previsto dalla legge e quelli esplicitamente indicati nei regolamenti emanati dal Ministero ai sensi della suddetta L. 241.

Titolo 3 ORGANI COLLEGIALI

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni fatta eccezione per le urgenze.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale (o con circolare interna) e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Si intende che la convocazione è altresì valida se pubblicata sul sito web dell'istituto.

La lettera, la circolare e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Ogni organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, anche svolte a distanza

ove non rivestano carattere deliberativo.

Ogni organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanze diverse, in determinate materie.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 21 PRESIDENTE

Il presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza semplice nella successiva. In seconda votazione, in caso di parità, è eletto il genitore la cui lista ha riportato più voti.

Il Consiglio elegge un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente subentra nella funzione il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori.

Il presidente assicura il regolare svolgimento della seduta, adotta i provvedimenti necessari, designa il segretario, prende contatti con i presidenti di altri consigli di istituto.

ART. 22 CONVOCAZIONE

Il CdI è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio anche su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, della maggioranza dei componenti del consiglio, almeno del 30% di genitori, studenti, docenti. La convocazione è disposta entro 15 giorni dalla richiesta.

La prima convocazione dopo le elezioni è disposta dal Dirigente scolastico.

ART. 23 SEDUTE

Il Consiglio è validamente costituito anche se qualche componente non ha eletto i propri rappresentanti e può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

Le variazioni dell'ordine del giorno possono essere presentate da tutti i consiglieri solo all'inizio della seduta e sono subito messe in votazione.

Il CdI può chiedere, su materie di propria competenza, il parere degli altri organi collegiali, delle assemblee di genitori e studenti.

Il CdI può istituire commissioni costituite anche da membri esterni al Consiglio e da esperti.

Alle sedute possono assistere tutti gli elettori, tranne quando si discuta di persone. La richiesta di assistere deve essere preventivamente prodotta al Dirigente scolastico che, sulla base delle norme per la sicurezza e degli spazi disponibili, comunicherà il numero massimo di presenze ammesse, previo accertamento del titolo di elettore. Il presidente può decidere la prosecuzione della seduta con i soli consiglieri quando non viene garantito l'ordinato svolgimento dei lavori.

In relazione ai punti all'ordine del giorno, la Giunta Esecutiva può invitare ad intervenire senza diritto di voto genitori, alunni, personale della scuola, esperti, rappresentanti degli enti locali, di associazioni. Il

Consiglio può deliberare che prenda la parola chi non ne fa parte.

Le dimissioni dal Consiglio sono presentate al presidente che le mette in votazione alla prima riunione utile. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

ART. 24 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Le delibere del Consiglio di Istituto sono affisse all'albo. Quelle riguardanti persone sono affisse su richiesta degli interessati.

Tutti gli elettori possono consultare il verbale delle sedute del CdI e chiederne copia. I consiglieri possono consultare e chiedere copia degli atti del CdI e della Giunta Esecutiva.

Copia del regolamento di istituto è affissa all'albo e pubblicata sul sito web della scuola.

ART. 25 VOTAZIONI

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Gli studenti minorenni hanno diritto di voto solo consultivo su programma annuale, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituto, acquisti.

La votazione è segreta quando si tratta di persone.

ART. 26 VERBALI

Il segretario, designato dal presidente, redige il verbale di ogni seduta, che viene approvato all'inizio della seduta successiva.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 27 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto, ai sensi del T.U. 297/94, nel corso della seduta di insediamento del CdI stesso. I membri della Giunta sono eletti a maggioranza semplice da tutti i componenti del CdI.

Titolo 4 USO DELLE RISORSE

ART. 28 LOCALI

I locali e le attrezzature della scuola possono essere temporaneamente utilizzati, fuori dall'orario di servizio scolastico, per le attività previste dalla legge. Le modalità di utilizzo e le competenze di autorizzazione sono stabilite dal T.U. 297/94, dal D.P.R. 275/99 e dalle delibere del Consiglio di Istituto.

ART. 29 BIBLIOTECA

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da regolamento interno che può variare a seconda delle risorse umane e finanziarie di cui dispone la scuola.

In ogni caso, l'accesso alla biblioteca è disposto con atto scritto del Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, riportante orari e modalità di accesso al prestito o alla consultazione o anche per attività didattiche o convegni.

ART. 30 LABORATORI E PALESTRA

L'accesso ai laboratori, alle aule speciali, alla palestra e ai sui spazi annessi è regolato all'inizio di ogni anno, in modo da consentirne l'uso, anche a rotazione, da parte di tutte le classi. Gli alunni possono accedere ai laboratori, alla palestra o ad altri spazi solo accompagnati dal docente della disciplina, nel rispetto del protocollo di sicurezza e degli specifici regolamenti. Ai sensi del D.I. 28/5/75, le attrezzature dei laboratori e delle palestre sono affidate in custodia dal Dirigente scolastico a docenti, che rispondono della loro conservazione.

All'inizio di ogni anno può essere emanato un regolamento d'uso delle suddette attrezzature, a cura del responsabile di materia e del dirigente scolastico.

ART. 31 ATTIVITÀ INDIVIDUALI

È possibile utilizzare le attrezzature scolastiche sentito il dirigente scolastico e a condizione che sia sempre presente un docente esperto.

ART. 32 ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

I distributori automatici di bevande ed alimenti sono un servizio a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica. Pertanto, essi vanno utilizzati in maniera corretta nel rispetto dei protocolli di sicurezza, delle norme sul distanziamento e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli studenti, vengono disposte le seguenti regole:

1. L'utilizzo dei distributori automatici è consentito solo a partire dalla terza ora di lezione e/o durante le brevi uscite autorizzate dal docente di classe. È consentita una sola uscita al giorno.
2. Gli studenti devono utilizzare unicamente i distributori installati sul piano di appartenenza della propria aula: è fatto divieto assoluto di spostarsi di piano.
3. Gli studenti accedono al distributore uno per classe indossando correttamente la mascherina, nel rispetto delle norme di distanziamento ed evitando assembramenti.
4. È obbligatorio disinfettarsi le mani prima di utilizzare i distributori.
5. È fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori creando confusione e/o disordine.
6. Non è consentito prelevare prodotti nel cambio dell'ora e nei trasferimenti dall'aula ai laboratori, alla palestra o ad altri spazi.
7. La consumazione dovrà avvenire in classe durante l'intervallo generalmente previsto alla terza ora di lezione; per esigenze didattiche i docenti in orario possono concordare uno slittamento dell'intervallo.
8. La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli spazi e depositando gli scarti negli appositi contenitori.
9. È vietato consumare bevande nei laboratori e in palestra e altri spazi comuni.
10. È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria i distributori, al fine di

conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.

11. Le violazioni al presente regolamento devono essere segnalate al Dirigente scolastico, o ad un suo delegato, dai docenti e/o dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza; esse comportano, ai sensi del DPR. 249/98 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei trasgressori.

12. La violazione di cui al punto 7 comporterà per lo studente, oltre l'applicazione del provvedimento disciplinare, l'obbligo di pulizia degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico del piano.

13. La violazione di cui al punto 9 comporterà per lo studente, oltre l'applicazione del provvedimento disciplinare, l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente prodotto.

14. Le violazioni al presente regolamento e le relative sanzioni disciplinari sono rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.

ART. 33 PARCHEGGIO

L'accesso al parcheggio, non custodito, è consentito esclusivamente al personale scolastico e agli studenti dell'Istituto muniti di pass.

A ciascuno studente è fornito, previa richiesta e valutazione degli spazi disponibili, il pass di accesso al parcheggio valido per l'anno scolastico in corso.

L'uso del parcheggio esterno alla Scuola, richiede il rispetto della segnaletica e delle norme stabilite dall'Istituto.

Approvato nel Consiglio di Istituto del 09/10/2024